

## DICHIARAZIONI

### **Indicazione delle rimanenze in dichiarazione anche per i semplificati**

di Fabio Garrini

Dal 2017 i **semplificati** hanno assunto alla base della formazione del reddito il **principio di cassa**, principio che ha quale conseguenza, tra le altre, l'**irrilevanza delle rimanenze** nella determinazione del reddito.

Ciò posto, le istruzioni alla compilazione del modello redditi **richiedono l'indicazione nel quadro RG** della consistenza delle **rimanenze** al 31.12; dato, questo, che deve essere accolto e riscontrato anche nello **studio di settore**.

Sul punto l'Agenzia ha chiarito che tale indicazione deve essere resa anche dai soggetti che hanno esercitato l'opzione per il **principio della registrazione** ai sensi dell'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), facendo riferimento alle **rimanenze effettivamente esistenti** alla chiusura dell'esercizio (quindi prescindendo dal pagamento e dalla registrazione dei documenti di acquisto).

#### L'indicazione delle rimanenze

Malgrado il valore delle giacenze sia un dato del tutto **irrilevante** sotto il profilo reddituale, i contribuenti in contabilità semplificata non si sono liberati dalla necessità di **inventariare i beni al termine del periodo d'imposta**.

Sono infatti scomparsi i righi in passato dedicati alle rimanenze nell'ambito della formazione del reddito (RG8 e RG9), mentre **in calce al quadro** (quindi dopo l'individuazione del reddito) è stato inserito il rigo **RG38**, dedicato appunto al monitoraggio delle rimanenze finali, per il quale è richiesto un dato piuttosto **dettagliato**.

RG38 Rimanenze finali	Insussistenza rimanenze	Art. 92	Art. 93	Art. 94
	1	2	,00 3	,00 4 ,00

Le **istruzioni** alla compilazione di tale rigo precisano le informazioni da indicare:

- nella **colonna 2**, le rimanenze finali del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale ([articolo 92 e 92-bis Tuir](#));

- in **colonna 3**, le rimanenze finali del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ([articolo 93 Tuir](#));
- nella **colonna 4**, le rimanenze finali del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative ai titoli di cui alle lett. c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 85 Tuir ([articolo 94 Tuir](#));
- nel caso in cui **non sussistano** rimanenze finali, va barrata la casella di **colonna 1**.

Il dubbio che si era posto, pertanto, verteva sulla necessità di indicare tale dato anche da parte dei soggetti che hanno adottato il **metodo della registrazione**, posto che tale indicazione (che si interfaccia con il correlato dato presente nello studio di settore) è stata richiesta a seguito del **D.M. 23.03.2018** recante **"interventi correttivi per le imprese con determinazione del reddito per cassa negli studi di settore per il periodo di imposta 2017"**.

Sul punto l'Agenzia **conferma la necessità di indicare tale dato anche ad opera di coloro che hanno optato per il metodo della registrazione**, che quindi sono tenuti tanto a compilare il **rgo RG38**, quanto a rendere **analoga informazione nel quadro F** dello studio di settore applicabile al contribuente.

In particolare:

- il dato da indicare nella **colonna 2** del **rgo RG38** dei modelli Redditi PF e SP è pari alla **somma degli importi indicati ai righi F10 e F13** del modello degli **studi di settore**,
- mentre quello da indicare nella **colonna 3** del citato **rgo RG38** è pari all'importo da indicare nella **colonna 1 del rigo F07** del modello degli **studi di settore**.

I contribuenti che applicano il **metodo della registrazione** devono segnalare l'opzione nello **studio di settore** tramite la **barratura della casella F41**.

Malgrado il provvedimento si riferisse ai correttivi per chi applica il **principio di cassa**, pareva indubbio che anche chi applica il **metodo della registrazione** comunque avesse l'incombenza di indicare l'importo delle rimanenze. Aspetto come detto confermato dall'Agenzia.

L'aspetto più delicato pareva però quello della **quantificazione degli importi da indicare**: in particolare, **poiché si tratta di un metodo basato sulla registrazione, si sarebbe dovuto far riferimento solo ai beni in giacenza riferibili a fatture registrate?** Ovvero, **se fosse stato utilizzato il metodo di cassa, le rimanenze dovevano riferirsi ai soli beni pagati?**

Tale soluzione forse avrebbe voluto la **logica**, ma appare di tutta evidenza come questa verifica sarebbe risultata del tutto **ingestibile**.

Fortunatamente l'Agenzia preferisce la valorizzazione sulla base delle **unità fisiche in giacenza**: **"Con riferimento al dato relativo alle rimanenze finali, analogamente a come operato per quelle iniziali, va indicato il valore effettivo delle merci presenti in magazzino al 31 dicembre 2017, da**

*individuare ai sensi degli articoli 92 e 93 del Tuir.*

*Si tratta di un dato, da determinarsi in via extracontabile, che attiene all'effettiva consistenza del magazzino al 31 dicembre 2017, indipendentemente dall'avvenuta o non avvenuta manifestazione finanziaria del costo.”*

Ciò posto, ci si chiede che tipo di elaborazione possa uscire da uno studio di settore il cui quadro F dei dati contabili viene compilato con la stessa modalità di compilazione del quadro RG (quindi cassa o registrazione), mentre le rimanenze vengono rilevante con una conta fisica.

Malgrado i lodevoli gli sforzi che possono essere stati profusi nell'elaborazione dei correttivi, sorge una certa **sensazione di “sommare le pere con le mele”**, come si sul dire.

Questo a conferma del fatto che, se gli studi di settore oggi hanno una **valenza limitata** sotto il profilo accertativo essendo presunzioni semplici, **a maggior ragione** lo devono essere per i **nuovi semplificati**.

Ma a questo punto sorge spontanea una domanda: se lo studio di settore ha lo scopo di stimare i ricavi dei soggetti di piccole dimensioni e questi oggi si basano sul metodo di **cassa** da sempre **indigesto alla logica di funzionamento dello studio di settore, che ruolo occorre attribuire a tali strumenti?**

Il sospetto che lo studio di settore stia **degenerando in una laboriosa raccolta di informazioni** che alla fine risulti **poco utile anche ai verificatori** è sempre più consistente.



Direzione Scientifica: Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti